

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Provincia di Trento

DECRETO DEL COMMISSARIO NELLE FUNZIONI DI PRESIDENTE

(ai sensi dell'art. 5 della L.P. 6 agosto 2020, n. 6, così come modificato con l'art. 7 della L.P. 4 agosto 2021, n. 18)

N. 18/2022

DEL 23.06.2022

OGGETTO: INCARICO DI TEMPORANEA REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEDE SEGRETARILE DELLA COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE AL DOTT. ROSSI SILVIO, SEGRETARIO DEL COMUNE DI NOVELLA.

IL COMMISSARIO
REDOLFI GUIDO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO: INCARICO DI TEMPORANEA REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEDE SEGRETARILE DELLA COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE AL DOTT. ROSSI SILVIO, SEGRETARIO DEL COMUNE DI NOVELLA.

IL COMMISSARIO

Il presente provvedimento viene adottato, ai sensi dell'art. 5 della L.P. 6 agosto 2020, n. 6, così come modificato con l'art. 7 della L.P. 4 agosto 2021, n. 18 "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021 – 2023", dal Commissario della Comunità incaricato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1344 di data 7.08.2021 nell'esercizio delle funzioni spettanti al Presidente.

Premesso che risulta vacante la sede segretarile della Comunità della Valle di Sole;

Considerato che la continuità della sede segretarile può essere assicurata attraverso il conferimento dell'incarico di reggenza a scavalco al segretario del Comune di Novella, dott. Rossi Silvio;

Vista la nota prot. n. 4317 di data 22.06.2022, con la quale è stata richiesta la disponibilità del Segretario del Comune di Novella alla copertura della reggenza a scavalco della sede segretarile della Comunità della Valle di Sole, per il periodo dal 01.07.2022 al 31.08.2022;

Vista la nota, assunta al protocollo dell'Ente in data 23.06.2022 al prot. n. 4384, con la quale il Sindaco del Comune di Novella esprime parere favorevole al conferimento dell'incarico di reggenza al segretario dott. Rossi Silvio, per il periodo richiesto;

Visto l'art. 4 dell'art. 8 ter della L.P. n. 27/2010 aggiornato al 28.12.2021, in materia di "Copertura delle sedi segretarili": "Le comunità assicurano la copertura delle rispettive sedi segretarili mediante convenzione con un'altra sede segretarile o, in alternativa, con le modalità di copertura temporanea previste dagli articoli 162 e 163 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (). L'incarico di copertura temporanea della sede è disposto con provvedimento del presidente della comunità interessata. Le comunità che costituiscono convenzioni di segreteria con un comune con sede scoperta possono assumere un segretario. I comuni che costituiscono convenzioni per la segreteria con la sede di una comunità possono coprire la propria sede segretarile in deroga ai limiti previsti dal comma 2."

Visti gli atti sopra richiamati, depositati presso la Comunità della Valle di Sole;

Visto l'art. 162 del Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.;

Visto il vigente Regolamento Organico del Personale;

DECRETA

di incaricare, per le ragioni meglio esposte in premessa, il segretario del Comune di Novella, dott. **Rossi Silvio** della temporanea reggenza a scavalco della sede segretarile della Comunità della Valle di Sole per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 agosto 2022, compresi.

Al segretario incaricato spetta il compenso mensile fissato dal Commissario della Comunità, incaricato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1344 di data 7.08.2021 nell'esercizio delle

funzioni spettanti al Comitato Esecutivo, in osservanza delle disposizioni normative e della contrattazione collettiva.

Gli emolumenti in questione dovranno formare oggetto di apposito atto deliberativo.

Di notificare copia del presente provvedimento al dott. Rossi Silvio.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.R.G.A. di Trento entro il termine di 60 giorni ai sensi della L. 1034/1971 e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 1199/1971.